

EBA/GL/2017/15-rev1
(versione consolidata)

29/04/2026

Orientamenti

sui clienti connessi ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39),
del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 23/02/2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.
4. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2017/15" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
5. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti precisano l'approccio che gli enti, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero adottare nell'adempimento dell'obbligo di raggruppare due o più clienti in un «gruppo di clienti connessi» perché costituiscono un rischio unico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del medesimo regolamento.

Destinatari

7. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Abrogazione

10. Gli orientamenti sull'attuazione del regime dei grandi fidi rivisto del CEBS («*Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime*»), dell'11 dicembre 2009, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2019.

4. Gruppi di clienti connessi sulla base del controllo

[I paragrafi da 11 a 15 della sezione 4 sono stati abrogati in quanto il relativo contenuto figura ora all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/1728 della Commissione.]

5. Approccio alternativo per le esposizioni verso le amministrazioni centrali

16. In linea con la definizione di «gruppo di clienti connessi», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono valutare separatamente l'esistenza di un gruppo di clienti connessi per ogni soggetto direttamente controllato dall'amministrazione centrale o ad essa legato direttamente («approccio alternativo»)².
17. La stessa previsione consente un'applicazione parziale dell'approccio alternativo, valutando separatamente le persone fisiche o giuridiche direttamente controllate dall'amministrazione centrale o ad essa legate direttamente (cfr. lo scenario CG 1 nell'allegato).
18. La previsione chiarisce inoltre quanto segue:
- a) l'amministrazione centrale è inclusa in ciascun gruppo di clienti connessi identificato separatamente per le persone fisiche o giuridiche direttamente controllate dall'amministrazione centrale o ad essa legate direttamente (cfr. lo scenario CG 2 nell'allegato);
 - b) ciascun gruppo di clienti connessi di cui alla lettera a) comprende altresì i soggetti controllati da un soggetto o legati direttamente a quest'ultimo che, a sua volta, è direttamente controllato dall'amministrazione centrale o ad essa legato direttamente (cfr. lo scenario CG 3 nell'allegato).
19. Se dipendono economicamente l'una dall'altra, le entità direttamente controllate dall'amministrazione centrale o ad essa legate direttamente dovrebbero costituire gruppi separati di clienti connessi (a esclusione dell'amministrazione centrale), in aggiunta ai gruppi di clienti connessi costituiti in base all'approccio alternativo (cfr. lo scenario CG 4 nell'allegato).
20. In linea con l'ultimo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, la presente sezione degli orientamenti è applicabile anche alle amministrazioni regionali o alle autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, di tale regolamento e alle persone fisiche o giuridiche controllate direttamente da tali amministrazioni regionali o autorità locali o ad esse legate direttamente.

² Conformemente all'articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle amministrazioni centrali ai quali, se non garantiti, verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro del metodo standardizzato, sono esenti dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1 (limiti delle grandi esposizioni), del medesimo regolamento.

6. Definizione del legame sulla base della dipendenza economica

[I paragrafi da 21 a 30 della sezione 6 sono stati abrogati in quanto il relativo contenuto figura ora all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/1728 della Commissione.]

7. Relazione tra il legame sulla base del controllo e il legame sulla base della dipendenza economica

[I paragrafi da 31 a 33 della sezione 7 sono stati abrogati in quanto il relativo contenuto figura ora all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/1728 della Commissione.]

8. Procedure di controllo e di gestione per l'identificazione di clienti connessi

34. Gli enti dovrebbero disporre di una conoscenza approfondita dei loro clienti e dei rapporti che intercorrono tra gli stessi. Gli enti dovrebbero inoltre garantire che il loro personale comprenda e applichi i presenti orientamenti.
35. L'accertamento di possibili legami fra i clienti dovrebbe costituire parte integrante di un processo di sorveglianza e di concessione dei crediti dell'ente. L'organo di amministrazione e la dirigenza di alto livello dovrebbero garantire la documentazione e l'attuazione di processi adeguati ai fini dell'accertamento dei legami fra i clienti.
36. Gli enti dovrebbero accertare e documentare, se del caso, tutti i legami di controllo fra i loro clienti. Gli enti dovrebbero altresì svolgere indagini in merito a qualsivoglia dipendenza economica potenziale fra i loro clienti e, se del caso, documentarle. Gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli e utilizzare informazioni prontamente disponibili per accertare tali legami. Se, ad esempio, viene a conoscenza del fatto che i clienti sono stati considerati legati da un altro ente (ad es. per via dell'esistenza di un registro pubblico), l'ente dovrebbe tenere conto di tali informazioni.
37. L'impegno degli enti nel condurre le indagini in merito alle dipendenze economiche fra i loro clienti dovrebbe essere proporzionato al livello delle esposizioni. Pertanto, gli enti dovrebbero intensificare le loro indagini mediante ricerche approfondite su qualsiasi tipo di informazioni non concrete («*soft information*») nonché di informazioni che vanno oltre i clienti degli enti, in tutti i casi in cui la somma di tutte le esposizioni verso un unico cliente superi il 5 % del capitale di classe 1³.
38. Per valutare gli obblighi di raggruppamento in base a una combinazione di rapporti di controllo e di dipendenza economica, gli enti dovrebbero acquisire informazioni su tutte le entità che formano una catena di contagio. Gli enti potrebbero non essere in grado di identificare tutti i clienti che costituiscono un rischio unico qualora sussistano legami derivanti da entità che non intrattengono relazioni d'affari con l'ente e che pertanto l'ente non conosce (cfr. lo scenario Mm 1 nell'allegato). Tuttavia, se viene a conoscenza di legami mediante entità esterne alla sua clientela, un ente dovrebbe utilizzare tali informazioni nel valutare i legami.
39. Le procedure di controllo e gestione intese a identificare i clienti connessi dovrebbero essere soggette a revisione periodica per garantirne l'adeguatezza. Gli enti dovrebbero altresì monitorare le modifiche alle interconnessioni, almeno nell'ambito delle loro revisioni periodiche dei prestiti e laddove sia previsto un aumento sostanziale di un prestito.

³ La soglia si riferisce al capitale di classe 1 dell'ente ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti su base individuale. La soglia si riferisce al capitale di classe 1 del gruppo dell'ente ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti su base sub-consolidata o consolidata.

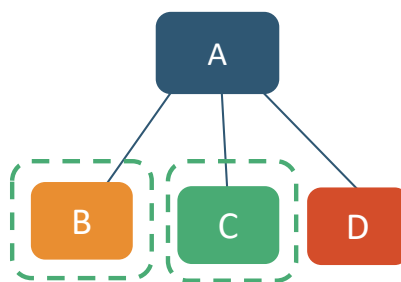
Allegato. Illustrazioni

Gli scenari descritti nel presente allegato illustrano l'applicazione degli orientamenti a gruppi di clienti connessi che rientrano nella definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013, dalla prospettiva dell'ente segnalante.

Gruppi di clienti connessi sulla base del controllo

Scenario C 1: caso eccezionale (non sussiste alcun rischio unico nonostante l'esistenza di controlli)

L'ente segnalante è esposto a tutte le entità indicate in appresso (A, B, C e D). L'entità A esercita un controllo sulle entità B, C e D. Le filiazioni B, C e D sono società veicolo finanziaria/società veicolo («*Special Purpose Entities*», SPE/«*Special Purpose Vehicles*», SPV).

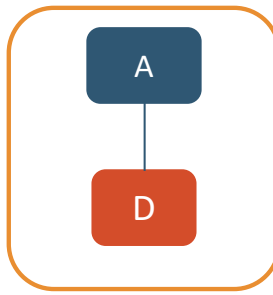


Per valutare che non sussista alcun rischio unico, nonostante l'esistenza di un legame di controllo, l'ente segnalante dovrebbe valutare almeno tutti gli elementi riportati di seguito in relazione a ciascuna SPE/SPV (entità B, C e D in tale scenario).

- i) L'assenza di interdipendenza economica o di qualsiasi altro fattore suscettibile di indicare una correlazione positiva rilevante tra la qualità creditizia dell'impresa madre A e la qualità creditizia della SPE/SPV (B, C o D). Fra gli altri fattori, l'eventuale ricorso all'impresa madre A per le fonti di *funding* e alcuni dei criteri che impediscono il deconsolidamento della SPE/SPV o l'eliminazione contabile delle attività cartolarizzate in base alle norme contabili applicabili devono essere valutati come potenziali segni di una correlazione positiva rilevante.
- ii) La natura specifica della SPE/SPV, in particolare la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale, in base all'articolo 300, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, (nel senso che sussistono disposizioni efficaci che garantiscono che le attività della SPE/SPV non saranno disponibili ai creditori dell'impresa madre A in caso di insolvenza) e il caso in cui i titoli di debito emessi dalla SPE/SPV facciano normalmente riferimento ad attività che costituiscono passività di terzi.

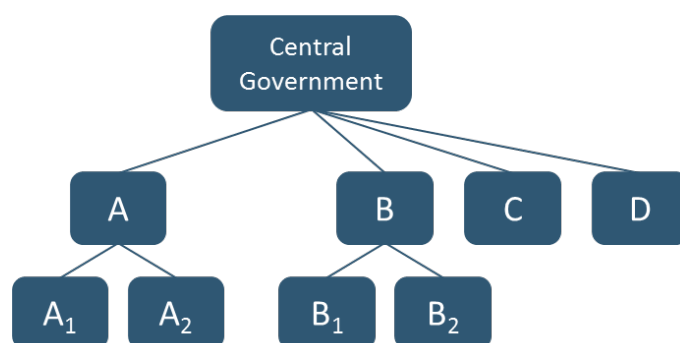
- iii) Il supporto strutturale in una cartolarizzazione e lo scollegamento delle obbligazioni della SPE/SPV da quelle dell'impresa madre A, come l'esistenza di previsioni, nella documentazione delle operazioni, che assicurano il servizio e la continuità operativa.
- iv) L'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, sulle normali condizioni di mercato.

A seguito della valutazione di tutti gli elementi citati, l'ente segnalante potrebbe concludere che, ad esempio, le filiazioni B e C non costituiscono un rischio unico con l'impresa madre A. Di conseguenza, l'ente segnalante deve prendere in considerazione un gruppo di clienti connessi composto unicamente da clienti A e D. L'ente dovrebbe documentare tali valutazioni e le loro conclusioni in maniera esaustiva.



Approccio alternativo per le esposizioni verso le amministrazioni centrali

Per illustrare i possibili scenari, viene utilizzato il seguente scenario generale: l'amministrazione centrale controlla direttamente quattro persone giuridiche (A, B, C e D). Ciascuna delle entità A e B esercita un controllo diretto su due filiazioni (A_1/A_2 , B_1/B_2). L'ente segnalante è esposto verso l'amministrazione centrale e verso tutte le entità indicate.

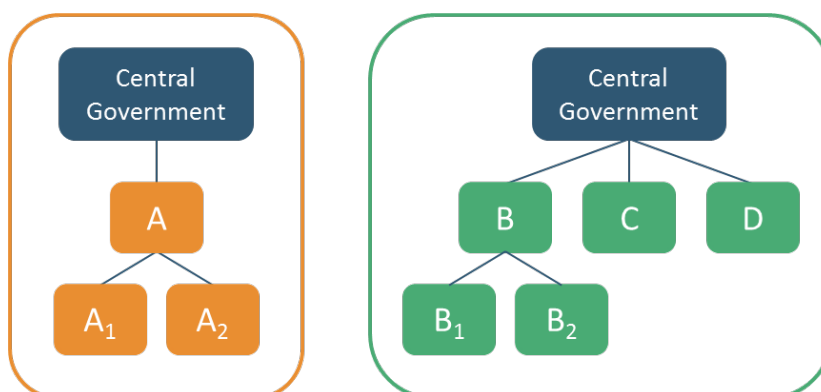


Central Government

Amministrazione centrale

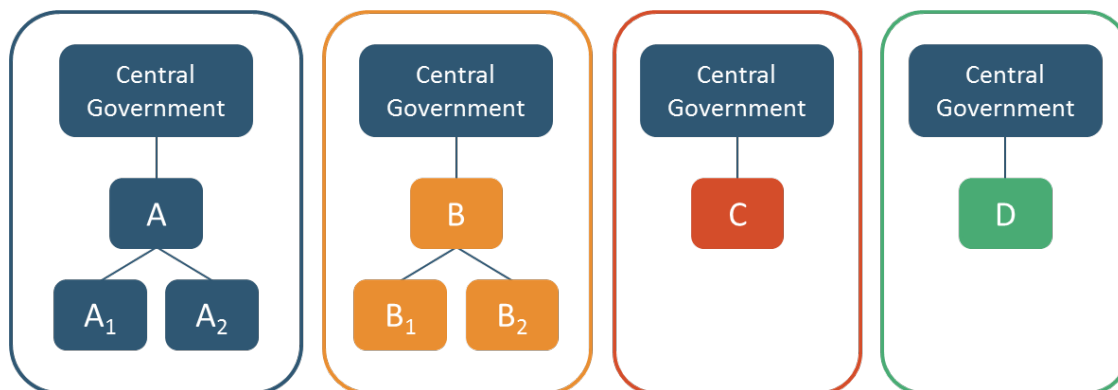
Scenario CG 1: approccio alternativo – uso parziale

L'ente segnalante potrebbe scorporare un solo gruppo («amministrazione centrale/A/tutte le entità controllate o dipendenti di A») e mantenere il trattamento generale per il resto («amministrazione centrale/B, C e D/tutte le entità controllate o dipendenti di B»):



Central Government

Amministrazione centrale

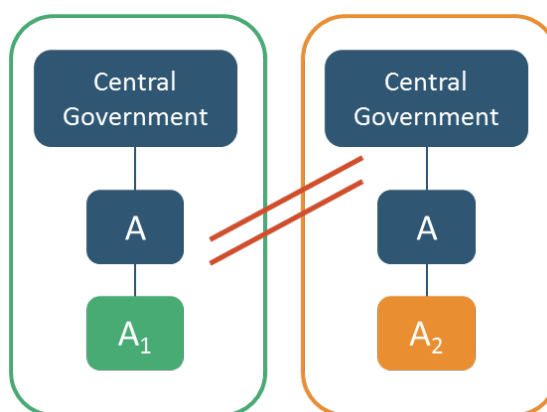
Scenario CG 2: approccio alternativo – utilizzato per tutte le entità direttamente dipendenti


Central Government

Amministrazione centrale

Scenario CG 3: approccio alternativo – applicabile al «primo/secondo livello», non al di sotto

Negli scenari CG1 e CG2, le entità A, B, C e D costituiscono il «secondo livello», ossia il livello immediatamente inferiore all'amministrazione centrale («primo livello»). In tal caso, uno scorporo dal gruppo complessivo di clienti connessi è possibile. Tuttavia, le entità A₁, A₂, B₁ e B₂ sono solo connesse indirettamente all'amministrazione centrale. Uno scorporo al loro livello non è possibile (ad es., sia A₁ che A₂ devono rientrare nel gruppo «amministrazione centrale/A»):

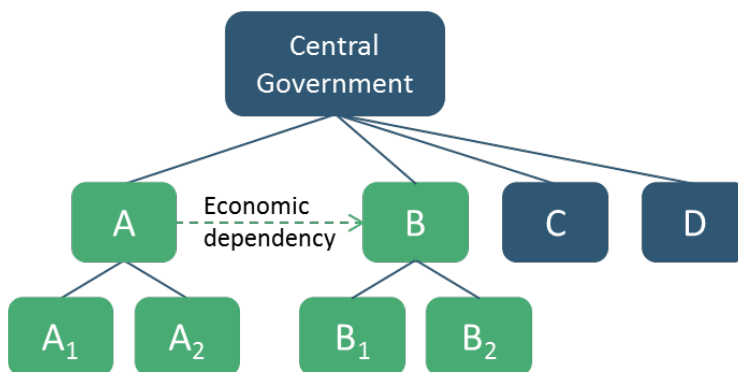


Central Government

Amministrazione centrale

Scenario CG 4: «connessioni orizzontali» al «secondo livello»

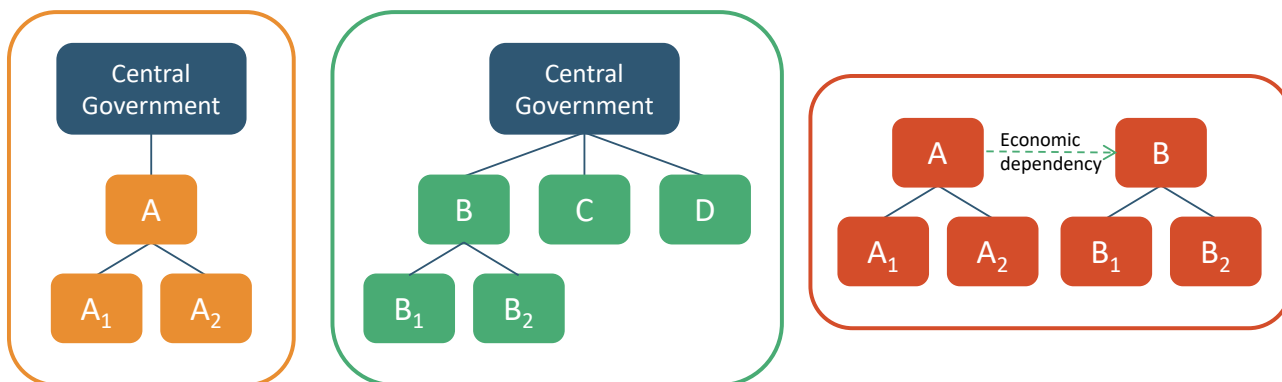
In una variazione dello scenario generale di cui sopra, le entità A e B sono economicamente dipendenti (le difficoltà di pagamento di B contagerebbero A):



Central Government
Economic dependency

Amministrazione centrale
Dipendenza economica

Supponendo che l'ente segnalante utilizzi l'approccio alternativo solo in parte, come descritto nello scenario CG 1 di cui sopra, devono essere presi in considerazione i seguenti gruppi di clienti connessi:



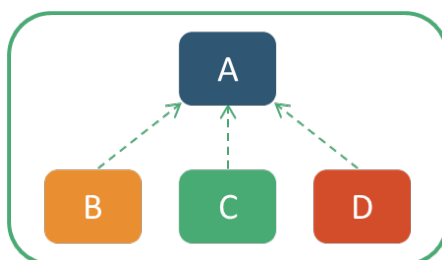
Central Government
Economic dependency

Amministrazione centrale
Dipendenza economica

Definizione del legame sulla base della dipendenza economica

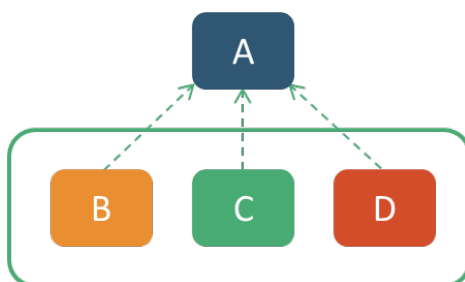
Scenario E1: caso principale

L'ente segnalante è esposto verso tutte le entità indicate in appresso (A, B, C e D). B, C e D dipendono economicamente da A. Pertanto, in tutti i casi, il fattore di rischio sottostante per l'ente è A. L'ente è tenuto a formare un gruppo complessivo di clienti connessi e non tre gruppi singoli. È irrilevante il fatto che non vi sia dipendenza tra B, C e D.



Scenario E 2: variazione del caso principale (nessuna esposizione diretta alla fonte di rischio)

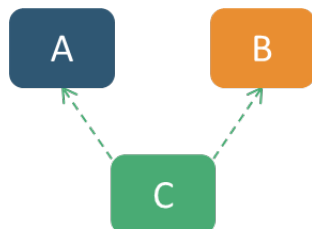
È previsto un obbligo di raggruppamento anche se l'ente segnalante non è esposto direttamente verso A, ma è a conoscenza della dipendenza economica di ciascun cliente (B, C e D) rispetto ad A. Qualora le possibili difficoltà di pagamento per A possano contagiare B, C e D, queste ultime incontreranno difficoltà di pagamento se A incorre in difficoltà finanziarie e, di conseguenza, vanno trattate come un rischio unico.



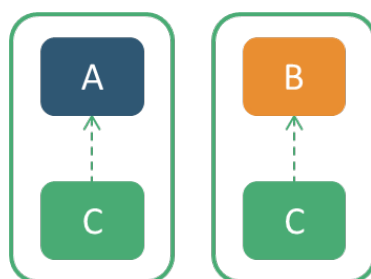
Analogamente allo scenario E 1, è irrilevante che non vi sia dipendenza tra B, C e D. A determina l'obbligo di raggruppamento, sebbene non sia un cliente di per sé e pertanto non rientri nel gruppo di clienti connessi.

Scenario E 3: gruppi sovrapposti di clienti connessi

Se dipende economicamente da due (o più) entità (si noti che le difficoltà di pagamento di una delle altre entità – A o B – potrebbero essere sufficienti a mettere C in difficoltà),



un'entità deve essere compresa nei gruppi di clienti connessi di entrambe le entità (tutte):



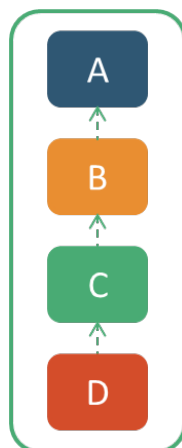
L'argomentazione secondo la quale l'esposizione verso C sarà oggetto di doppio conteggio non è valida perché l'esposizione verso C è considerata un rischio unico in due gruppi separati.

Il limite per le grandi esposizioni si applica separatamente (in altre parole il limite si applica una volta alle esposizioni verso il gruppo A/C e una volta alle esposizioni verso il gruppo B/C).

Siccome non sussiste alcuna dipendenza tra A e B, non è necessario formare un gruppo complessivo (A + B + C).

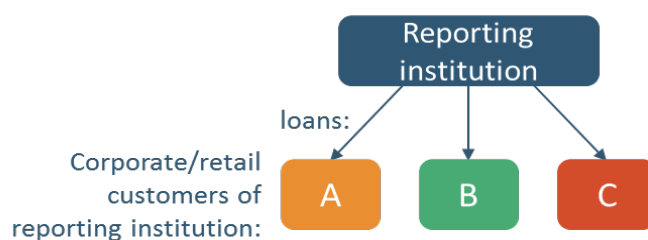
Scenario E 4: catena di dipendenza

Nel caso di una «catena di dipendenza», tutte le entità economicamente dipendenti (anche se la dipendenza è unidirezionale) devono essere considerate come un rischio unico. Non sarebbe opportuno costituire tre singoli gruppi (A + B, B + C, C + D).



Scenario E 5: ente segnalante come fonte di *funding* (nessun obbligo di raggruppamento)

Nel seguente scenario, l'ente segnalante è l'unico fornitore di fondi per tre clienti. Non è una «fonte di *funding* esterna» che connette i tre clienti ed è una fonte di *funding* che, in genere, può essere sostituita.



Reporting institution
Loans

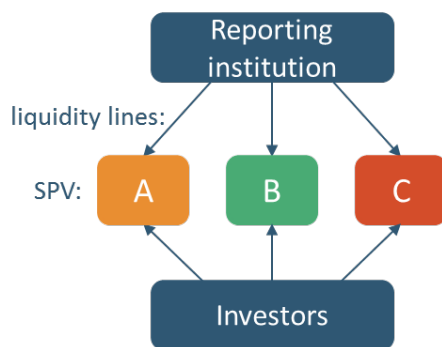
Corporate / retail customers of reporting institution

Ente segnalante
Prestiti

Clienti aziendali/al dettaglio dell'ente segnalante

Scenario E 6: ente segnalante come fonte di funding (obbligo di raggruppamento)

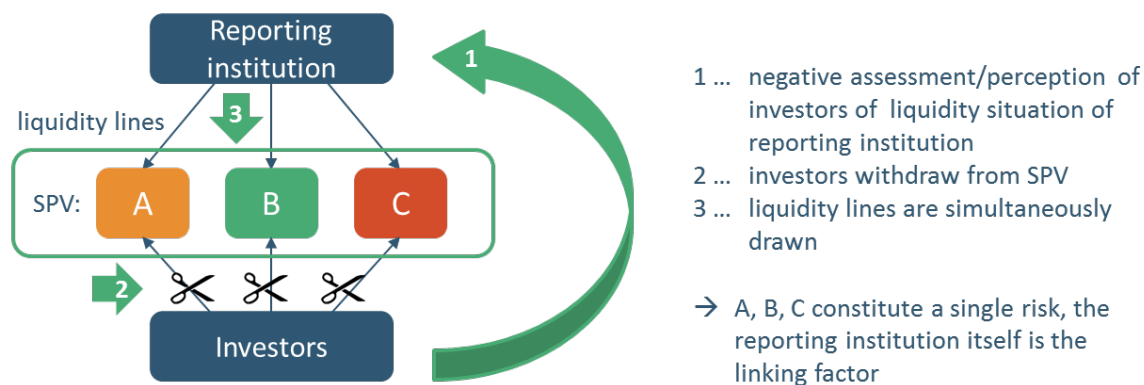
Nel seguente scenario, l'ente segnalante è il fornitore di liquidità di tre SPV o *conduit* (strutture analoghe):



Reporting institution
Liquidity lines
SPV
Investors

Ente segnalante
Linee di liquidità
SPV
Investitori

In tal caso, l'ente segnalante stesso può costituire la fonte di rischio (il fattore di rischio sottostante), come lo conferma il considerando 54, del regolamento (UE) n. 575/2013⁴:



Reporting institution
Liquidity lines
SPV
Investors

Ente segnalante
Linee di liquidità
SPV
Investitori

Negative assessment / perception of investors of liquidity situation of reporting institution

Percezione/valutazione negativa degli investitori in merito alla situazione di liquidità dell'ente segnalante

Investors withdraw from SPV

Gli investitori si ritirano dalla SPV

⁴ Il considerando 54, del regolamento (UE) n. 575/2013, recita: «nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate».

A, B, C constitute a single risk, the reporting institution itself is the linking factor

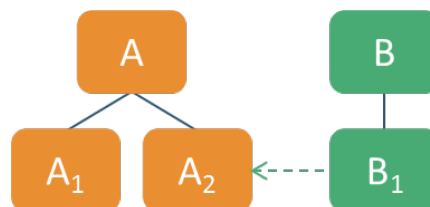
A, B, C costituiscono un rischio unico, l'ente segnalante stesso è il fattore di collegamento

Nello scenario di cui sopra, non è rilevante se le linee di liquidità siano direttamente connesse verso la SPV o verso le attività sottostanti all'interno della SPV; ciò che conta è il fatto che le linee di liquidità siano utilizzate probabilmente in modo simultaneo. Anche la diversificazione e la qualità delle attività non sono considerate in tale scenario, come pure non lo è la dipendenza da investitori nel medesimo settore (ad es., gli investitori nel mercato del *commercial paper* garantito da attività – «*asset-backed commercial paper*», ABCP), poiché il rischio unico è generato dall'uso di strutture analoghe e dalla dipendenza da impegni da una sola fonte (ossia l'ente segnalante come ente *originator* e promotore delle SPV).

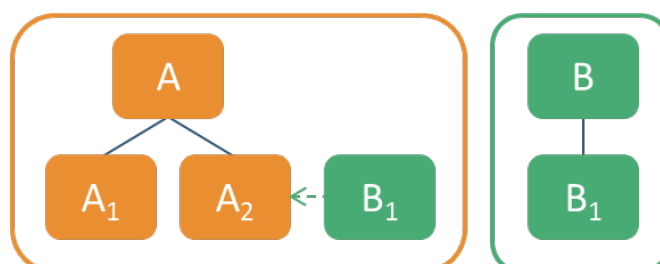
Relazione tra il legame sulla base del controllo e il legame sulla base della dipendenza economica

Scenario C/E 1: combinazione di controllo e dipendenza economica (dipendenza unidirezionale)

Nel seguente scenario, l'ente segnalante è esposto verso tutte le entità mostrate nel diagramma in appresso. A controlla A₁ e A₂, B controlla B₁. Inoltre, B₁ dipende economicamente da A₂ (dipendenza unidirezionale):



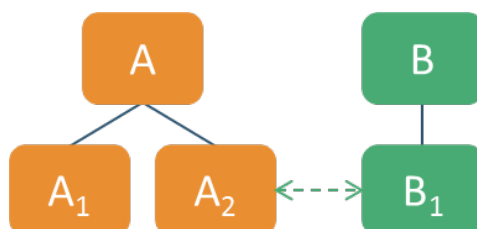
Obbligo di raggruppamento: in tale scenario, l'ente segnalante dovrebbe giungere alla conclusione che B₁ deve in ogni caso essere incluso nel gruppo di clienti connessi di A (il gruppo è costituito pertanto da A, A₁, A₂ e B₁) e di B (il gruppo è costituito pertanto da B e B₁):



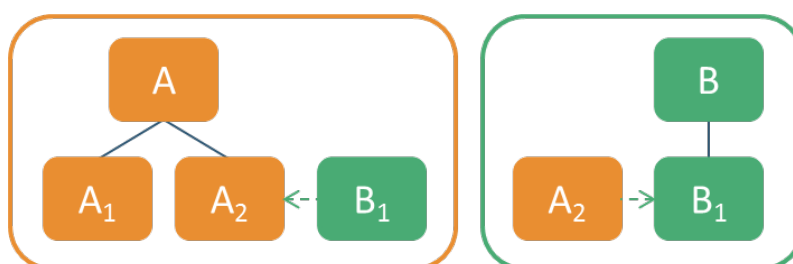
In caso di problemi finanziari per A, A₂ e, infine, B₁ incontreranno peraltro difficoltà finanziarie rispettivamente a causa della loro dipendenza giuridica (A₂) ed economica (B₁). La costituzione di tre gruppi diversi (A + A₁ + A₂, A₂ + B₁, B + B₁) non sarebbe sufficiente per cogliere il rischio derivante da A, perché B₁, anche se dipendente da A₂ e pertanto da A stessa, sarebbe scorporata dal rischio unico del gruppo A.

Scenario C/E 2: combinazione di controllo e dipendenza economica (dipendenza bidirezionale)

In tale scenario, la dipendenza economica di A₂ e di B₁ non è solo unidirezionale ma reciproca:

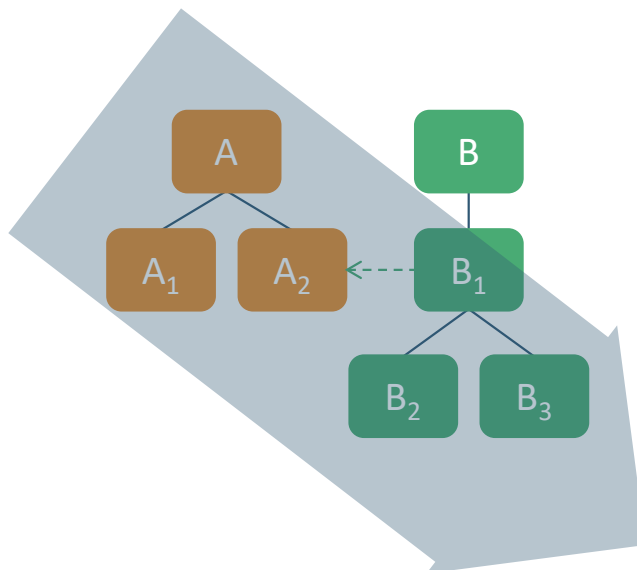
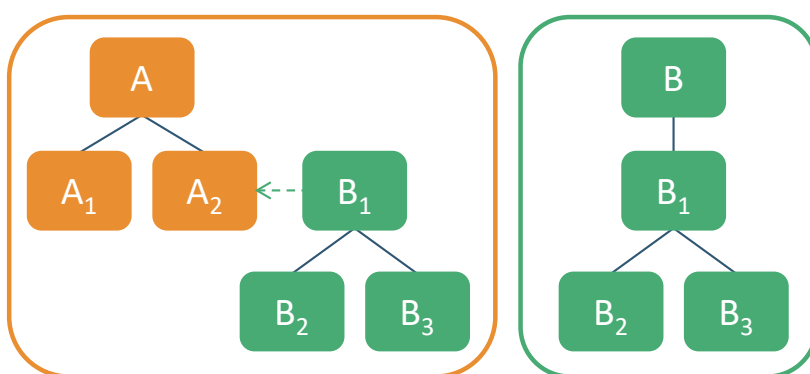


Obbligo di raggruppamento: A₂ dovrebbe essere inclusa anche nel gruppo B e B₁ dovrebbe essere inclusa anche nel gruppo A:



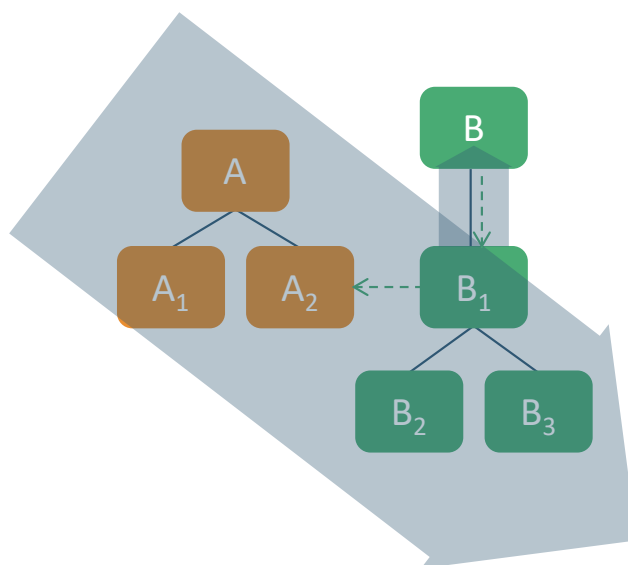
Scenario C/E 3: contagio a valle

In una variante dello scenario C/E 1 di cui sopra, B₁ controlla anche due entità (B₂ e B₃). In tal caso, le difficoltà finanziarie di A passeranno mediante A₂ e B₁ verso le due filiazioni di B₁ («contagio a valle»).

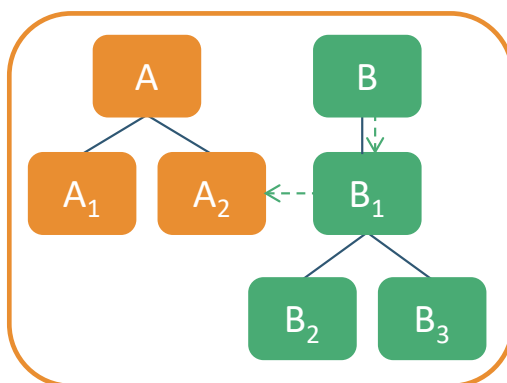
**Obbligo di raggruppamento:**

Scenario C/E 4: contagio a monte

Il legame di controllo tra B e B₁ non porta automaticamente a includere B nel gruppo di clienti connessi di A, in quanto i problemi finanziari di A non porterebbero probabilmente a difficoltà finanziarie per B. Tuttavia, l'entità di controllo B deve essere inclusa nel gruppo di A se B₁ rappresenta una parte così importante del gruppo B che B dipende economicamente da B₁. In tal caso, le difficoltà finanziarie di A procederanno non solo a valle ma anche a monte verso B, causando difficoltà di pagamento per B (in altre parole, tutte le entità costituiscono a questo punto un rischio unico).



Obbligo di raggruppamento:



Procedure di controllo e gestione per l'identificazione di clienti connessi

Scenario Mm 1: limiti dell'individuazione di una catena di contagio

Elaborando ulteriormente lo scenario di cui sopra (C/E 4), l'ente segnalante è esposto solo verso l'entità A e l'entità B₃. In tal caso, va riconosciuto che, per l'ente segnalante, potrebbe non essere possibile venire a conoscenza della catena di contagio e che il gruppo di clienti connessi potrebbe non essere costituito correttamente.

